

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2007

143ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pascarella.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1848) Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(701) PELLEGGATA e PALERMI. - Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico

(1266) VALDITARA ed altri. - Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche

(1687) VALDITARA ed altri. - Norme organiche sulla scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1848, già assunto quale testo base, pubblicate in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice **CAPELLI (RC-SE)** dà conto dell'emendamento 1.0.4, orientato a risolvere il problema dei docenti che hanno frequentato i corsi abilitanti speciali istituiti con decreto ministeriale n. 85 del 2005. Al riguardo, pur convenendo sull'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento, osserva che risulta indifferibile assicurare ai soggetti che hanno maturato una serie di requisiti per l'insegnamento di iscriversi nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, sanando così una grave anomalia dovuta alle difformità di gestione dei corsi abilitanti speciali da parte degli atenei. Rammenta infatti che in molti casi le università hanno trasformato in corsi biennali i cicli di studi a durata originariamente annuale, e che talvolta questi non sono stati terminati per tempo, impedendo così a tali docenti di entrare in ruolo.

Occorre quindi intervenire in maniera urgente e chiede che il Governo assuma un impegno preciso in tal senso, atteso che la soluzione del problema non comporta aggravii di spesa e consentirebbe peraltro una riduzione del contenzioso in atto.

Si sofferma poi sulle misure previste dall'emendamento, finalizzate fra l'altro ad imporre alle università l'obbligo di tenere gli esami conclusivi dei corsi entro il 28 febbraio 2008 nonché di trasmettere l'elenco dei docenti che hanno acquisito l'abilitazione agli uffici scolastici provinciali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1, nonché quelli presentati agli articoli 3 e 5, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1848

Art. 1

1.1

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 1.

1.27

DAVICO

Al comma 1, dopo le parole: «percorsi degli istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni».

1.21

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti professionali statali possono rilasciare attestati di qualifica solo ed esclusivamente nell'ambito degli organici raccordi previsti al comma 1-*quinquies*, e riferiti alle quattordici figure professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali raccordi sono attuati con modalità differenziate, onde consentire l'adempimento del nuovo obbligo d'istruzione, il conseguimento delle qualifiche almeno triennali, l'acquisizione di saperi e competenze spendibili nel mercato del lavoro, il proseguimento degli studi fino al diploma, in caso di modifica della scelta dello studente, nonché il rientro nel percorso dell'istruzione dopo l'eventuale esperienza lavorativa"».

1.22

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è attuato per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un regime di stabilizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione, realizzati dalle strutture della formazione professionale, accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

1.23

DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, si individuano gli interventi per la determinazione delle risorse a carico del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

1.2

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 2.

1.12

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i cadetti dell'Accademia italiana della Marina mercantile, che frequentano corsi di istruzione e formazione tecnico superiore – IFTS, condivisi dai Ministeri della pubblica istruzione e dei trasporti, secondo un percorso formalizzato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 16 marzo 2006, il periodo di imbarco obbligatorio per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina viene portato a 12 mesi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000».

1.3

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 3.

1.24

DAVICO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire la libera circolazione dei titoli in ambito europeo, i certificati rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, adottano gli indicatori EQF stabiliti dall'Unione europea, esplicitando i risultati acquisiti in termini di saperi e competenze».

1.25

DAVICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con proprio regolamento, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delinea le caratteristiche inerenti la nuova offerta formativa, tra cui la configurazione degli istituti tecnici superiori, di seguito denominati ITS, nonché il loro rapporto con i poli tecnico-professionali, attraverso una regolare quantificazione delle strutture che si intendono aggregare, nonché delle risorse umane appositamente formate per il nuovo livello di formazione, individuando altresì le risorse finanziarie occorrenti».

1.4

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 4.

1.5

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.6

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.31

DAVICO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico delle famiglie per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei propri figli, compresi tra i 6 e i 18 anni, presso le istituzioni scolastiche paritarie, fino ad un importo massimo delle stesse di 3.500 euro".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.32

DAVICO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le famiglie che sostengono spese per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei propri figli, compresi tra i 6 e i 18 anni, presso le istituzioni scolastiche paritarie, possono dedurre le spese a carico, per un importo non superiore al 12 per cento, fino ad un importo massimo delle stesse di 3.500 euro.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

Consequentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.7

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 5.

1.8

ASCIUTTI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e».

1.9

ASCIUTTI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.30

DAVICO

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo per questi ultimi che il monte orario non superi le 30 ore settimanali».

1.10

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 7.

1.29

DAVICO

Sopprimere il comma 7.

1.13

ASCIUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definiti dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto. Al docente coordinatore, in qualità di docente esperto, spetta un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata che non implica sovraordinazione gerarchica».

1.14

ASCIUTTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità di gestione e di coordinamento delle attività didattiche e laboratoriali degli istituti tecnici devono assicurare la rappresentanza nei consigli di istituto o di amministrazione dell'associazione industriale locale e delle categorie produttive di riferimento sulla base di criteri individuati nell'ambito dello statuto dell'istituzione scolastica. E' in particolare assicurata la rappresentanza di enti e imprese che concorrono al finanziamento dell'attività formativa, dei laboratori e dei periodi di alternanza scuola-lavoro offerti agli studenti dell'istituzione scolastica».

1.26

DAVICO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità di gestione e di coordinamento delle attività didattiche e laboratoriali degli istituti tecnici devono assicurare la rappresentanza nei consigli di istituto o di amministrazione di enti e imprese che concorrono al finanziamento dell'attività formativa, dei laboratori e dei periodi di alternanza scuola-lavoro offerti agli studenti dell'istituzione scolastica».

1.11

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 8.

1.28

DAVICO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «per assicurare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché per la continuità didattica, attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico nel primo e nel secondo ciclo».

1.33

DAVICO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP), ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2008».

Consequentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.19

PASTORE, ASCIUTTI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si consente a coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente, in attesa del giudizio di merito, di completare il percorso formativo e di essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali».

1.20

LEGNINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa del giudizio di merito, possono completare il percorso formativo ed essere inseriti nelle rispettive graduatorie regionali».

1.18

MARCONI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il carico didattico di ogni materia di insegnamento della scuola primaria e secondaria con conseguente limite, nel numero della consistenza, dei libri di testo».

1.15

ASCIUTTI

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «da esperti pluridisciplinari» aggiungere le seguenti: «, rappresentanze professionalmente competenti della produzione del libro».

1.16

ASCIUTTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai dirigenti di seconda fascia con incarico biennale di dirigente di prima fascia, ai quali, in mancanza di una valutazione negativa, non è stato rinnovato l'incarico, è conferito dall'amministrazione di appartenenza analogo incarico di dirigente di prima fascia, anche in soprannumero in caso di mancanza di posti».

1.17

ASCIUTTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Coloro che nel 2006 svolgevano le funzioni di dirigente di seconda fascia e che, cessati dall'incarico *ope legis*, non sono stati poi confermati, in mancanza di una valutazione negativa sono reintegrati nell'incarico che svolgevano alla data di cessazione, fino alla naturale scadenza

del contratto. Gli stessi, nel primo concorso bandito ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una quota riservata, pari al 5 per cento dei posti messi a concorso».

1.0.1

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sul reclutamento del personale docente)

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.

2. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché alla riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

3. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

4. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

5. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dal presente articolo, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali».

1.0.2

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione della professione docente)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori, rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.

4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:

- a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
- b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
- c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
- d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

5. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel *portfolio* personale del docente.

6. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ed è altresì composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.

7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 6, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.

10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.0.3

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Area contrattuale della docenza)

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica».

1.0.8

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Area contrattuale della docenza)

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica».

1.0.4

CAPELLI, GAGLIARDI, MELE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Provvedimenti urgenti in materia di corsi abilitanti speciali)

1. Gli esami conclusivi dei corsi abilitanti istituiti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ancora in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono tenersi inderogabilmente entro il 28 febbraio 2008. I rettori delle università attuatrici dei medesimi corsi provvedono con proprio decreto alla riorganizzazione delle relative attività eventualmente necessaria per il rispetto di tale termine, anche prevedendo il ricorso alla modalità di partecipazione a distanza.

2. Le università attuatrici dei corsi trasmettono immediatamente l'elenco dei docenti che hanno acquisito il titolo di abilitazione ai competenti uffici scolastici provinciali che provvedono a sciogliere la riserva per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dandone comunicazione entro 5 giorni agli interessati. Lo scioglimento della riserva costituisce titolo per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto che, a tal fine, potranno essere aggiornate con effetto immediato, restando comunque escluso ogni effetto retroattivo.

3. Agli stessi effetti e con le stesse modalità di cui al comma 2, le università trasmettono gli elenchi dei docenti che hanno già sostenuto con esito positivo gli esami conclusivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai docenti di cui al presente articolo che conseguono la nomina a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2008/2009 è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la decorrenza della nomina dal 1° settembre 2007.

5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.5

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'educazione civica all'interno delle scuole)

1. I genitori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 3.000 euro nel caso di atti di bullismo o di teppismo e più in generale nel caso di danneggiamenti, minacce, percosse o lesioni commessi nell'ambito scolastico da figli di età compresa fra gli undici e i diciassette anni. Qualora il fatto sia commesso da studenti maggiorenni gli stessi sono personalmente tenuti al pagamento della sanzione. In caso di incapienza rispondono i genitori presso cui i figli risultino a carico.

2. La sanzione è decisa dal consiglio di istituto su proposta del dirigente scolastico e deve essere pagata alla scuola».

1.0.6

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme a tutela del personale scolastico)

1. Il regolamento di disciplina della scuola deve contenere, a pena di nullità, specifiche norme che sanciscano come illecito grave ogni comportamento irrispettoso e lesivo della dignità del personale della scuola.

2. All'articolo 612 del codice penale è aggiunto infine il seguente comma:

"Se la minaccia è rivolta ad un insegnante o ad un dirigente scolastico, durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio".

3. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto infine il seguente comma:

"Se l'ingiuria è rivolta ad un insegnante o ad un dirigente scolastico, durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

1.0.7

VALDITARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Governo delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il dirigente scolastico, presidente;
- c) il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari;
- d) gli organismi di partecipazione dei genitori degli studenti.

Art. 1-ter.

(Composizione e funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentati i docenti, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte, quali membri di diritto, il dirigente scolastico, che lo presiede, e il direttore dei servizi generali amministrativi.

3. Il numero dei componenti eletti e le relative modalità di elezione relative sono disciplinati dallo statuto dell'istituzione scolastica, avendo cura di riservare il 50 per cento alla rappresentanza dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella degli studenti. Del consiglio di amministrazione fanno anche parte un rappresentante del personale non docente, un rappresentante designato dall'ente locale proprietario dell'edificio scolastico e, negli istituti tecnici e professionali, due rappresentanti delle associazioni produttive rappresentate nel territorio.

4. Lo statuto dell'istituzione può prevedere nel consiglio di amministrazione, definendone le modalità di selezione e fino ad un massimo di ulteriori tre unità:

- a) ex studenti che si siano affermati nel campo professionale;
- b) soggetti privati o rappresentanti di enti che abbiano finanziato l'istituzione scolastica con somme superiori ad euro 50.000.

5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle scelte didattiche operate dal collegio docenti, detta le linee di indirizzo per il funzionamento dell'istituzione scolastica e per la programmazione economico-finanziaria.

6. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta lo statuto dell'istituzione scolastica, il regolamento d'istituto e il regolamento di disciplina;
- b) approva, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili, il piano dell'offerta formativa e il programma annuale;
- c) nomina il collegio dei valutatori di cui all'articolo 1-*quater*.

7. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

9. Nel caso di gravi irregolarità o di persistente inattività del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 1-quater.

(Collegio dei valutatori)

1. Il collegio dei valutatori effettua la valutazione interna dei docenti che la richiedano ai fini degli avanzamenti stipendiali di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. Il collegio dei valutatori è nominato dal consiglio di amministrazione secondo criteri di competenza e di equilibrio nella rappresentanza fissati con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 1-quinquies.

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

1. I docenti, previa valutazione interna positiva effettuata dal collegio dei valutatori di cui all'articolo 1-*quater*, sono ammessi a domanda alla frequenza di appositi corsi di formazione universitaria finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, da istituire a livello regionale con modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono un esame conclusivo di merito il cui superamento dà luogo alla fruizione degli scatti stipendiali, secondo le entità determinate dalla contrattazione sindacale, nell'ambito di un contingente massimo stabilito annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il superamento dell'esame conclusivo di merito di cui al comma 2 costituisce requisito preferenziale per ricoprire le funzioni di vicario del dirigente scolastico e di coordinatore di dipartimento, nonché requisito necessario per accedere al concorso per dirigente scolastico».

1.0.9

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Statuto degli insegnanti)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della funzione docente, si identificano nuovi criteri per la definizione dello Statuto degli insegnanti, quali:

a) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento, attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;

b) diritti e doveri dell'insegnante;

c) istituzione dell'Ente autonomo di diritto pubblico, denominato "Consiglio nazionale della docenza", la cui rappresentanza è articolata a livello regionale. Il Consiglio nazionale della docenza provvede alla definizione del codice deontologico della categoria; valuta gli *standard* professionali; interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti;

d) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, di docente ordinario e di docente esperto, assegnando al docente esperto la responsabilità della formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante formazione e concorso, volto a verificare il possesso dei requisiti professionali e culturali;

e) ridefinizione delle classi di concorso, introducendo la possibilità di stipulare contratti individuali a tempo determinato o a rapporto professionale per tutti gli insegnamenti;

f) i docenti al termine dei due anni di tirocinio a contratto, valutati dall'insegnante esperto di cui alla lettera d), sono inseriti nelle "liste regionali di idoneità" alla professione. Le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie, che intendano procedere alla procedura selettiva, sono tenute ad attingere a tale lista;

g) ridefinizione dei livelli di contrattazione, concedendo all'Aran e alle regioni i livelli di contrattazione integrativa, e all'istituto scolastico soltanto il contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui alla lettera e);

h) la costituzione della rappresentanza scolastica unitaria a livello regionale e provinciale.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è valutato in fase di prima attuazione in 100 milioni di euro, a decorrere dal 2008.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.10

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Insegnamento delle tradizioni popolari)

1. Al fine di promuovere le specificità culturali dell'ambito territoriale di residenza, il Ministro della pubblica istruzione, in sede di definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevede, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento delle tradizioni popolari della comunità locale, del territorio e della regione in cui le singole istituzioni scolastiche hanno sede.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri studenti in relazione alle materie di insegnamento di cui al comma 1, eventualmente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare loro riservata, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.11

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati)

1. Agli istituti scolastici di primo grado sono assegnate risorse, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, per la dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua e facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale e culturale territoriale e nazionale; i docenti incaricati

dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri completano l'attività degli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Art. 1-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

1.0.12

DAVICO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del patrimonio linguistico inalienabile)

1. Al fine di tutelare il patrimonio linguistico inalienabile delle comunità territoriali italiane, con atto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le singole istituzioni scolastiche interessate, sono stabiliti modalità, criteri e metodi per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue ancestrali, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:

a) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche che intendono attuare i suddetti interventi;

b) definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in modo da integrare, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento delle lingue ancestrali con il sistema scolastico ed armonizzarle con l'insegnamento della lingua nazionale e delle lingue veicolari straniere;

c) criteri relativi alla determinazione, nel piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, del curriculum obbligatorio per i propri studenti in relazione alla sperimentazione di cui al comma 1, eventualmente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare riservata agli istituti scolastici interessati, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro in fase di prima attuazione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 3

3.0.1

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Processi di finanziamento delle scuole)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole, le risorse per la formazione del personale docente, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili e le disponibilità del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, iscritti nei capitoli delle unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili" confluiscono nelle unità previsionali di base istituite dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3.0.2

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Interventi didattici integrativi)

1. Ai fini del miglioramento degli interventi didattici integrativi a favore degli alunni disabili sono introdotte tecniche sperimentali per la comunicazione facilitata degli alunni con difficoltà di apprendimento (dislessia, ritardo mentale, autismo lieve e assimilati) da attuare sulla base di uno specifico Protocollo del Ministro della pubblica istruzione cui dovranno attenersi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

3.0.3

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico)

1. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono determinati in 20 milioni di euro.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

3.0.4

DAVICO

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Educazione musicale)

1. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima di euro 350, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 3-ter.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b)* le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007».

Art. 5

5.0.1

VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Suppressione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è soppresso».

5.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) si tiene conto della valutazione della qualità della ricerca scientifica dei singoli atenei effettuata dall'ANVUR"».